

**PARERE ESPRESSO DAL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI  
AI SENSI DELL'ARTICOLO 11, COMMA 4, DELLA LEGGE REGIONALE 4/2007**

**IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI**

Vista la proposta di legge n. 321/2019, ad iniziativa del consigliere Bissoni, concernente: «Norme in materia di utilizzo dei prodotti fitosanitari», nel testo approvato dalla III Commissione in data 28 gennaio 2020 e trasmesso con nota assunta al protocollo n.34 del 30 gennaio 2020;

Visto l'articolo 11, comma 4, della l.r. 4/2007;

Verificata l'impossibilità di riunire il Consiglio delle autonomie locali entro il 14 febbraio 2020, scadenza del termine ai fini dell'espressione del parere di competenza;

Visti gli articoli 20 e 21 del Regolamento Interno del Consiglio delle Autonomie Locali;

Preso atto della decisione del Presidente di attivare la procedura di approvazione del parere telematico, come disposto dall'articolo 20, commi 1, 2, 3, 4 del Regolamento Interno di questo Consiglio;

Vista la proposta di parere formulata dalla relatore Nicola Barbieri e sottoposta all'approvazione del Consiglio attraverso la comunicazione telematica a tutti i componenti del Consiglio stesso in data 11 febbraio 2020, specificando come termine per l'espressione dei pronunciamenti le ore 12:00 del 13 febbraio 2020;

Preso atto delle motivazioni illustrate dal relatore e riportate nell'Allegato A;

Verificato che, nel termine previsto, non sono pervenuti pronunciamenti contrari;

Dato atto, pertanto, che, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, e dell'articolo 20, commi 2, 3, del Regolamento Interno di questo Consiglio, il presente parere si intende approvato in data 13 febbraio 2020;

**DELIBERA**

1. di esprimere parere favorevole;
2. di approvare e presentare all'Assemblea legislativa regionale la seguente osservazione:  
Si ritiene necessario, considerata l'ampiezza dei temi e dei profili interessati, che la Regione Marche, a seguito dell'approvazione del Piano di Azione Nazionale (PAN), predisponga una regolamentazione più organica rispetto alla tutela dei corpi idrici.

Il Presidente  
F.to Alessandro Gentilucci

Allegato A

## RELAZIONE

In merito al presente atto si precisa quanto segue: si coglie con favore che, attraverso questa prima proposta di legge, anche la Regione Marche, fino ad ora sostanzialmente assente sul tema, abbia deciso di affrontare la problematica relativa all'utilizzo dei prodotti fitosanitari.

Si ritiene, tuttavia, che l'atto in oggetto sia troppo limitato e circoscritto rispetto all'ampiezza dei temi e dei profili interessati dall'utilizzo dei pesticidi: aspetti che meritano invece una regolamentazione più organica e stringente anche rispetto alla tutela dei corpi idrici.

E' in corso la definizione del Piano di Azione Nazionale rispetto al quale sono state già formulate alcune osservazioni circa l'ampiezza delle fasce previste nella bozza di PAN che si ritengono ridotte e limitate solo ad alcuni corpi idrici.

L'articolo 115 del d.lgs. 152/2006 prevede una fascia di pertinenza dei corpi idrici di almeno 10 m con ciò intendendo che la fascia può essere anche più ampia; inoltre la stessa è richiesta per tutti i corpi idrici (fiumi, laghi, stagni e lagune) e non solo per quelli individuati nei piani di distretto e monitorati.

Le analisi da letteratura evidenziano che in assenza di accorgimenti di mitigazione la deriva può essere ben più ampia dei soli 5 m previsti nella bozza di PAN, peraltro richiesti solo per i corpi idrici individuati nei piani di gestione e non per tutti i corpi idrici.

Si ritiene importante ampliare le fasce non trattate, la cui riduzione può essere permessa solo in caso di adozione di misure di mitigazione e in assenza di inquinamento da fitofarmaci nei monitoraggi previsti per i corpi idrici individuati nei piani di gestione.

Nel caso in cui i monitoraggi evidenzino la presenza di inquinamenti da fitofarmaci si ritiene importante permettere alle Regioni ed Enti Locali di poter aumentare motivatamente l'ampiezza delle fasce di rispetto non trattate.

Il richiamo ai corpi idrici superficiali deve intendersi nella formula prevista dall'articolo 54, lettere l), m), n) e o), del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.

Per quanto sopra, al fine di garantire con maggiore sicurezza la salute dei cittadini, si ritiene che la Regione Marche, una volta approvato il PAN, debba avviare un tavolo tecnico di concertazione con gli enti locali e gli stakeholders (associazioni ambientaliste, rappresentanti degli imprenditori agricoli e degli apicoltori) per elaborare una più compiuta e rigorosa disciplina normativa che, peraltro, valorizzi adeguatamente l'autonomia degli enti locali, anche alla luce del principio di sussidiarietà che impone un coinvolgimento nelle decisioni amministrative dei livelli istituzionali più prossimi ai cittadini e considerate le molteplici competenze intestate agli Enti locali in materia di tutela ambientale e della salute, pianificazione territoriale, polizia rurale, gestione dei siti Natura 2000.

A tal fine si propone di:

1. di esprimere parere favorevole;
2. di approvare e presentare all'Assemblea legislativa regionale la seguente osservazione:

Si ritiene necessario, considerata l'ampiezza dei temi e dei profili interessati, che la Regione Marche, a seguito dell'approvazione del Piano di Azione Nazionale (PAN), predisponga una regolamentazione più organica rispetto alla tutela dei corpi idrici.

**PARERE ESPRESSO**  
**DAL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO**  
**AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 15/2008**

**IL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO**

Vista la proposta di legge n. 321/2019, ad iniziativa del consigliere Bisonni, concernente: «Norme in materia di utilizzo dei prodotti fitosanitari», nel testo approvato dalla III Commissione in data 28 gennaio 2020 e trasmesso con nota assunta al protocollo n.20 del 30 gennaio 2020;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera c), della l.r. 15/2008;

Visto l'articolo 19 del Regolamento Interno del Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro;

Verificata l'impossibilità di riunire il Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro entro la scadenza del termine ai fini dell'espressione del parere di competenza;

Preso atto della decisione del Presidente di attivare la procedura di approvazione del parere telematico, come disposto dall'articolo 19, commi 1, 2, 3, 4 del Regolamento interno di questo Consiglio;

Vista la proposta di parere formulata dal relatore Marco Manzotti e sottoposta all'approvazione del Consiglio, attraverso la comunicazione telematica a tutti i componenti del Consiglio stesso in data 14 marzo 2020, specificando come termine per l'espressione dei pronunciamenti le ore 12:00 del 17 marzo 2020;

Verificato che, nel termine previsto, non sono pervenuti pronunciamenti contrari della maggioranza dei componenti di questo Consiglio;

Dato atto, pertanto, che, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, e dell'articolo 19, commi 2, 3, del Regolamento Interno di questo Consiglio, il presente parere si intende approvato in data 17 marzo 2020;

**DELIBERA**

1. di esprimere parere favorevole;
2. di approvare e presentare all'Assemblea legislativa regionale la seguente osservazione:

Poiché è in corso di definizione il Piano di Azione Nazionale si evidenzia l'esigenza da parte della Regione di una regolamentazione più organica per la tutela dei corpi idrici, rispetto all'ampiezza dei profili interessati dall'uso dei pesticidi a seguito dell'approvazione del Piano stesso.

Il Presidente  
F.to Marco Manzotti

## Scheda ATN della proposta di legge n. 321 /19

## Analisi TECNICO NORMATIVA della proposta di legge n. 321/19: “Norme in materia di utilizzo dei prodotti fitosanitari”

## ELEMENTI DI ANALISI

## CONTENUTI

<p><b>Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione Europea e con l'ordinamento internazionale</b></p>	<p>La proposta di legge appare compatibile con la normativa europea con particolare riferimento alla Direttiva UE 2019/782 della Commissione del 15 maggio 2019 recante modifica alla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione di indicatori di rischio armonizzati.</p>
<p><b>Analisi della compatibilità dell'intervento con il quadro normativo nazionale e con i principi costituzionali</b></p>	<p>La proposta di legge appare compatibile con i principi costituzionali e con il quadro normativo nazionale con particolare riferimento al:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), parte III, Sezione II- Tutela delle acque dall'inquinamento;</li> <li>-d.lgs. 14 agosto 2012, n. 150 (Attuazione della direttiva 2009/128 /CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi);</li> <li>- decreto 22 gennaio 2014 (Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari – PAN).</li> </ul> <p>La disciplina regionale in esame contenendo disposizioni dirette a vietare l'utilizzo dei prodotti fitosanitari nelle zone tutelate delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, attiene alla materia “tutela dell'ambiente” riservata alla competenza legislativa esclusiva statale (articolo 117, comma secondo della Costituzione, lettera s).</p> <p>Secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, la tutela dell'ambiente più che una materia in senso stretto rappresenta un compito nell'esercizio del quale lo Stato conserva il potere di dettare standard di tutela uniformi sull'intero territorio nazionale e non derogabili dalle Regioni; ciò non esclude tuttavia che le leggi regionali possano, nelle materie di propria competenza, dettare norme con finalità di tutela ambientale (cfr tra le altre n. 151/2018, nn. 154 e 244 del 2016 e 58/2015).</p> <p>Sulla legittimità di un intervento legislativo regionale in funzione attuativa del contenuto di una direttiva europea in materia di “tutela dell'ambiente”, prima del suo recepimento da parte del legislatore statale, cfr. sentenza della Corte Costituzionale n. 398/2006. In tale pronuncia il Giudice delle Leggi precisa che “le esigenze unitarie poste a base di un eventuale accentramento nello Stato della competenza ad attuare una direttiva comunitaria devono discendere con evidenza dalla stessa normativa comunitaria (sent. Corte Cost. n.126/1996)”. In altri termini la Regione può dare attuazione ad una direttiva europea prima dello Stato nella misura in cui ciò non comporti una lesione della competenza statale di dettare standard di “tutela uniforme”, essendo il legislatore nazionale l'unico soggetto deputato alla cura di interessi di natura necessariamente unitaria.</p> <p>L'intervento normativo in oggetto nella parte in cui, anticipando il contenuto della direttiva 2019/782/UE, vieta l'utilizzo dei prodotti fitosanitari elencati nella allegata Tabella</p>

	<p>1 nelle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano, non appare contrastare con tale esigenza di uniformità.</p> <p>Infatti l'articolo 3 della proposta di legge, proprio per assicurare una disciplina omogenea in tutto il territorio nazionale, impegna la Regione ad adeguare la disciplina regionale in esame alla futura normativa statale di attuazione della citata Direttiva per le parti che dovessero risultare non compatibili. Si prevede, altresì, che la disciplina statale successiva, eventualmente difforme da quella regionale, si applicherà, in luogo delle disposizioni regionali in contrasto, sino alla data di entrata in vigore della normativa regionale di adeguamento.</p> <p>In questo modo la Regione ha voluto inserire espressamente nella proposta di legge la c.d. "clausola di cedevolezza inversa", al fine di garantire che l'intervento normativo regionale risulti conforme ai principi generali dell'ordinamento in tema di recepimento ed adeguamento al diritto europeo, secondo una impostazione condivisa dalla Corte Costituzionale a partire dalla citata sentenza n. 398 del 2006.</p> <p>Si evidenzia inoltre che la Corte Costituzionale (cfr. sentt. n. 102 e n. 125 del 2014 e 247/2010) ha più volte negato che sia configurabile una lesione della materia "tutela della concorrenza" (articolo 117, secondo comma, della Costituzione, lettera e) di esclusiva competenza statale allorché l'apposizione di limiti di ordine generale da parte del legislatore regionale sia strumentale alla tutela di un interesse già riconosciuto dallo Stato più meritevole nella ponderazione dei valori e quindi idoneo a superare la prevalenza della materia "tutela della concorrenza" (ad es. tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, tutela della salute...).</p> <p>Si sottolinea infine che la regione Toscana ha già approvato una regolamentazione di natura amministrativa analoga a quella contenuta nella proposta di legge in esame (Decreto Presidente della Giunta regionale 30 luglio 2018, n. 43/R: "Disposizioni relative alle aree di salvaguardia: Piano di utilizzazione per l'impiego sostenibile dei prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti (PUFF) così come aggiornato dalla DGR n. 1307 del 28 ottobre 2019, anticipando di fatto i contenuti della normativa europea non ancora recepita dal legislatore statale.</p>
<p><b>Analisi della compatibilità dell'intervento con lo Statuto regionale</b></p>	<p>La proposta di legge appare compatibile con lo Statuto regionale.</p>
<p><b>Incidenza e coordinamento delle norme proposte con le leggi e i regolamenti regionali vigenti</b></p>	
<p><b>Verifica del possibile utilizzo di strumenti di semplificazione normativa</b></p>	
<p><b>Verifica dell'esistenza di proposte normative in materia analoga all'esame del Consiglio regionale e relativo iter</b></p>	

## ***Relazione Tecnico Finanziaria***

nel testo licenziato dalla III Commissione assembleare sulla

### **Proposta di legge n. 321/19**

(art. 3 ter legge regionale n 3/2015 – art. 84 del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale)

#### **Art. 1**

*(Divieto)*

L'articolo 1 dispone il divieto di utilizzare nelle zone di tutela assoluta e nelle zone di rispetto delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano le sostanze elencate in una Tabella allegata a questa legge.

**Invarianza:** La disposizione ha carattere normativo e non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

#### **Art. 2**

*(Disposizioni di attuazione)*

L'articolo 2 dispone che la Giunta regionale debba dare attuazione all'articolo 19, comma 1, delle Norme tecniche di attuazione del Piano regionale di tutela delle acque (DACR n. 145 del 26 gennaio 2010) entro il 31 dicembre 2020. Il suddetto articolo 19 pone a carico degli enti di governo degli ambiti territoriali ottimali (attualmente denominati EGATO) l'onere di individuare le aree di salvaguardia delle captazioni di acque sotterranee e superficiali e di trasmetterle alla Giunta per la relativa approvazione.

**Invarianza:** La disposizione ha carattere normativo e non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

#### **Art. 3**

*(Adeguamento della normativa regionale)*

L'articolo 3 contiene la c.d. "clausola di cedevolezza inversa" e cioè l'onere della Regione di adeguare la disciplina regionale contenuta in questa legge alla futura normativa statale di recepimento della Direttiva UE 2019/782 non ancora emanata.

**Invarianza:** La disposizione ha carattere normativo e non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

#### **Art. 4**

*(Invarianza finanziaria)*

L'articolo 4 dichiara l'invarianza finanziaria.